

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 183**

L'Avv. (omissis), con richiesta pervenuta in data (omissis) 2020, chiede se sussista o meno incompatibilità tra due incarichi dallo stesso ricoperti.

In particolare, l'Avv. (omissis) rappresenta di ricoprire sia l'incarico di "Consigliere indipendente senza deleghe" in seno al Consiglio di Amministrazione di (omissis) sia l'incarico di difensore di fiducia di alcuni imputati (omissis) in un procedimento penale pendente avanti al GUP presso il Tribunale di Roma, di cui allega il provvedimento di richiesta di rinvio a giudizio.

Il Consiglio

- udito il Presidente, in sostituzione del Consigliere Cerè,

osserva

dall'esame del provvedimento allegato alla richiesta di parere si evince:

- che il procedimento penale ha ad oggetto la contestazione dei seguenti reati: art. 8 D. Lgs. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), art. 2 D. Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), art. 648 ter 1 cod. pen. (autoriciclaggio) con riferimento al reato presupposto ex art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita aggravata), nonché art. 640 cod. pen. (truffa);
- che a (omissis) vengono contestati reati (art. 646 cod. pen., art. 8 D. Lgs 74/2000, art. 648 ter 1 cod. pen. e art. 640 cod. pen.) in relazione alla qualifica di amministratore unico delle società (omissis);
- che a (omissis) viene contestato il reato ex art. 640 cod. pen. in relazione alla qualifica di amministratore unico della (omissis).
- che ad (omissis) viene contestato il reato ex art. 640 cod. pen. in relazione alla qualifica di delegato da (omissis), munito di rappresentanza con i più ampi poteri, nei procedimenti di conciliazione intentati nelle controversie giuslavoristiche fra (omissis);
- che tra le persone offese identificate dalla Procura della Repubblica, con riferimento ai reati per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio, non figura la (omissis), individuata quale persona offesa del reato presupposto (artt. 61, n.7 e 11, 81 cpv, 110 e 646 cod. pen.) contestato a (omissis), nella qualità di amministratore unico della (omissis) in concorso con (omissis), nella qualità di amministratore di

fatto della (omissis) "per aver cagionato alla (omissis) un danno patrimoniale di rilevante entità e di aver commesso il fatto abusando di relazioni d'ufficio", ma dichiarato non procedibile per difetto di querela;  
rileva

la legge professionale 31 dicembre 2012 n. 247 disciplina (art. 18) espressamente l'ipotesi di "incompatibilità" tra l'esercizio dell'attività professionale e la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di società di capitali, limitandone la sussistenza alle ipotesi di "Consigliere delegato" e di "Presidente di Consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione";

il codice deontologico forense del 2014 (art. 24) disciplina le ipotesi di "conflitto di interessi" e dispone espressamente che sussiste l'obbligo per l'Avvocato di astenersi dal prestare attività professionale "quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale";

considerato

che con riferimento alla ipotesi di "conflitto di interessi" spetta *in primis* all'Avvocato valutare la sussistenza anche della mera "potenzialità" del conflitto di interesse, tenendo conto che "affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'art. 24 non solo deve essere chiara la terzietà dell'Avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente" atteso che "la suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'Avvocato - e quindi anche la sola apparenza del conflitto - per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'*id quod plerumque accidit*, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico" (ex multis CNF 24 novembre 2017 n. 186)

ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito formulato.

---

Parole/frasi chiave: art. **24 CDF**; art. **18 L.p.**; conflitto di interessi - valutazione riservata all'avvocato